

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 19 del 13 Maggio 2015

### **1. START UP INNOVATIVE - Accordo con ABI per finanziamenti più rapidi**

Il giorno 8 maggio 2015 è stata firmata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e da Invitalia, una **Convenzione** che permetterà alle Start up innovative beneficiarie delle agevolazioni Smart&Start gestite da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri e lo sviluppo d'impresa, di poter **ottenere più rapidamente i finanziamenti assegnati**.

In tal modo l'esposizione finanziaria delle imprese sarà ridotta in quanto i fornitori dei beni di investimento, saranno pagati più velocemente.

Le banche che vorranno aderire alla Convenzione dovranno compilare e inviare apposito modulo a Invitalia e ABI.

Le Start up innovative di tutta Italia potranno infatti aprire un **"Conto Vincolato"** presso una delle banche aderenti all'iniziativa, per gestire i flussi finanziari relativi ai programmi di investimento ammessi ai finanziamenti pubblici.

La Convenzione potrà facilitare anche il raccordo tra il sistema bancario e le start up innovative, favorendo l'accesso al finanziamento ordinario.

LINK:

[Per accedere al sito di Invitalia clicca qui.](#)

### **2. INTERMEDIARI FINANZIARI - Pubblicato il decreto che regola le attività di concessione di finanziamenti, dei CONFIDI e degli intermediari esteri**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015, il **Decreto 2 aprile 2015, n. 53**, recante *"Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130"*.

Il decreto, in vigore dal 23 maggio 2015, riguarda la **concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, al pubblico**.

La Titolo I (artt. 2 e 3) viene definita e regolamentata l'attività di **"concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"**, intendendosi per tale la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende: *la locazione finanziaria; l'acquisto di crediti a titolo oneroso; il credito ai consumatori; il credito ipotecario; il prestito su pegno; il rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma*.

Al Titolo II (artt. 4 e 5) vengono determinati i criteri per la richiesta dell'autorizzazione alla Banca d'Italia dei **CONFIDI** iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 T.U.B. che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro

Al Titolo III (art. 6) vengono dettate le condizioni per l'esercizio di **attività finanziaria da parte di soggetti esteri**.

Al Titolo IV (art. 7) viene dettata la disciplina delle **società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie**.

Da ultimo, al Titolo V (artt. 8 e 9) vengono precisate le **disposizioni applicative** che prevedono l'esenzione per i soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attività svolta non limitate ai profili di legittimità, ma estese all'efficacia, coerenza ed economicità della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti.

Gli intermediari che hanno cessato l'attività possono proseguire ad incassare i crediti derivanti dall'attività cessata purché non procedano alla novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **3. MICROCREDITO - Pubblicato il decreto che modifica le modalità di accesso all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI - Attesa la circolare del Gestore del Fondo - Vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015, il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015**, recante "*Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità*".

Il decreto modifica le modalità di accesso all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per le operazioni di microcredito, prevedendo una procedura di prenotazione della garanzia direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali (impresa o libero professionista o lavoratore autonomo). La garanzia, concessa gratuitamente, copre l'80% dell'importo del finanziamento erogato da un soggetto finanziatore (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario).

Il provvedimento consentirà di presentare la **richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica**, accedendo all'apposita sezione del sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it), previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un **codice identificativo** alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

La prenotazione resta valida per **cinque giorni lavorativi** successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.

Si ricorda che i prestiti del microcredito possono essere concessi a imprenditori individuali, lavoratori autonomi, associazioni, società di persone, società a responsabilità limitata semplificate e società cooperative, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere attivi da meno di 5 anni;
- avere un massimo di 5 dipendenti (che salgono a 10 per le società);
- aver avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e non avere un indebitamento pregresso superiore a 100.000 euro.

In attesa della circolare operativa del Gestore del Fondo, che dovrà essere emanata entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che renderà operativa la procedura di accesso al fondo di garanzia da 40 milioni di euro a disposizione per i soggetti privi di una garanzia reale, la Fondazione Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha emanato, con al **circolare n. 11 del 12 maggio 2015**, un **vademecum sulle procedure da seguire per accedere al microcredito**. Il Gestore del Fondo ha inoltre confermato con la scheda tecnica le interpretazioni anticipate con le FAQ dalla Fondazione Studi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito del Fondo di Garanzia clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere i soggetti abilitanti con il Fondo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 11/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro clicca qui.](#)

#### **4. ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Pubblicato il nuovo regolamento che recepisce le direttive europee**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015, il **Decreto 25 febbraio 2015, n. 56**, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.»".

Ricordiamo che la Commissione Europea ha incardinato una procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) contro il D.M. n. 269 del 1° dicembre 2010, ritenendo che la disciplina dettata in tale decreto può originare delle "restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri", chiedendo di modificare il citato decreto.

Il Ministero dell'Interno, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria del settore, ha quindi elaborato un decreto emendativo, come richiesto dall'UE, che interviene su: capitale sociale cauzione (*parametrando gli importi non più ai Livelli dimensionali, bensì alle Classi funzionali*); la localizzazione satellitare, le centrali operative, il trasporto valori ed altro ancora.

Il nuovo decreto, in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 maggio 2015), **apporta modifiche agli gli articoli 3, 6 e 8 e agli Allegati A** (*Requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza*), **B** (*Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'istitutore, del direttore tecnico*), **D** (*Requisiti operativi minimi degli Istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi*), **G** (*Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali*) e **H** (*Caratteristiche minimi cui deve conformarsi il progetto organizzativo degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali*) del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269. Vengono, inoltre, **Sostituiti integralmente gli Allegati E** (relativo ai *Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni*) ed **F** (riportante la nuova *tabella delle cauzioni degli Istituti di vigilanza privata*).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5. MARCHI E BREVETTI - Dal 18 maggio cambiano le modalità di deposito e la modulistica**

A decorrere **dal 18 maggio 2015** cambiano le modalità di deposito delle domande relative a titoli brevettuali e di versamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa.

A partire da questa data il deposito telematico dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che, con **decreto direttoriale del 24 febbraio 2015**, il termine per la presentazione delle domande di marchi e brevetti, con la vecchia modulistica cartacea, è stato prorogato dal 1° marzo al 17 maggio 2015.

Pertanto **fino al 17 maggio 2015** è possibile depositare le domande di marchi, brevetti, disegni e modelli e relative istanze presso l'ufficio brevetti della Camera di Commercio utilizzando la **vecchia modulistica ed effettuando i pagamenti con bollettino postale**.

**A partire dal 18 maggio 2015** per il **deposito cartaceo** delle domande presso l'ufficio brevetti della Camera di Commercio sarà necessario utilizzare **la nuova modulistica cartacea** ed i pagamenti di tasse e diritti di deposito e di mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale dovranno obbligatoriamente essere effettuati con il **modello F24**.

Non saranno pertanto più accettati i versamenti effettuati tramite conto corrente postale.

In alternativa al deposito cartaceo presso le Camere di Commercio sarà possibile **trasmettere telematicamente** le domande di brevetto, disegno e modello e marchio **direttamente sul sito web del**

**Ministero dello Sviluppo Economico** attraverso il portale online dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Ricordiamo, infine, che già **dal 2 febbraio 2015**, con decreto del 26 gennaio 2015, era stata introdotta, anche per il privato cittadino, la possibilità di procedere al **deposito telematico**, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi.

LINK:

[Per accedere al servizio di deposito telematico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la nuova MODULISTICA necessaria per il deposito cartaceo dei brevetti clicca qui.](#)

## **6. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 47937 del 3 aprile 2015** reca un parere in merito alle tariffe stabilite da un Comune per i diritti di istruttoria dovuti in caso di procedimenti amministrativi di competenza del SUAP.

**2) La risoluzione n. 47941 del 3 aprile 2015** reca chiarimenti in merito alla possibilità da parte di un imprenditore agricolo di svolgere attività di vendita su aree private di proprietà di un altro imprenditore agricolo.

**3) La risoluzione n. 51468 del 13 aprile 2015** reca alcuni chiarimenti sulla legittimità di alcune previsioni contenute in un regolamento comunale in materia di somministrazione alimenti e bevande.

**4) La risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015** chiarisce come configurare l'attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare al Comune, al fine di stabilire l'iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

**5) La risoluzione n. 52507 del 15 aprile 2015** risponde al quesito se un soggetto che abbia lavorato presso un'azienda che esercita attività di vendita all'ingrosso di generi alimentari con la qualifica di viaggiatore e la mansione di operatore di vendita 1a categoria, con riferimento al CCNL per il settore terziario, possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

**6) La risoluzione n. 40538 del 23 marzo 2015** reca alcuni chiarimenti sulle modalità di interpretazione di alcune norme del decreto n. 218 del 2001 che disciplina le **vendite sottocosto**.

**7) La risoluzione n. 30776 del 5 marzo 2015** risponde al quesito se lo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di **rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata** possa essere considerato legittimo, ovvero se esista una normativa che vieti tale tipo di rilevazione ed in particolare se il direttore di un punto vendita possa impedire l'effettuazione di tale rilevazione richiamando l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 e la presunta violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale.

**8) La risoluzione n. 28904 del 3 marzo 2015** reca chiarimenti in merito agli adempimenti in caso di **cessazione dell'attività commerciale**. Nello specifico affronta il caso di un'impresa del commercio, che ha cessato l'attività come risulta presso la Camera di Commercio, ma non ha provveduto a comunicare tale cessazione anche al Comune competente per territorio.

**9) La risoluzione n. 27471 del 27 febbraio 2015** reca precisazioni in merito alla possibilità della cessione di ramo d'azienda da parte di commercianti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito di un mercato settimanale.

**10) La risoluzione n. 24362 del 23 febbraio 2015**, conferma che il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1977, recante la "*Determinazione dei criteri per la classificazione degli esercizi pubblici*" non è più in vigore in quanto con la legge 25 agosto 1991, n. 287 è stata abrogata la legge 14 ottobre 1974, n. 524, che aveva previsto a suo tempo proprio l'emanazione di tale classificazione dei pubblici esercizi.

**11) La risoluzione n. 22710 del febbraio 2015** reca chiarimenti sulla possibilità, previa presentazione di SCIA, per una associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati, di svolgere anche l'attività di cessione di materiale sportivo.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi pareri ministeriali clicca qui.](#)

## **7. BILANCI D'ESERCIZIO E BILANCI CONSOLIDATI - Chiusa la consultazione pubblica sul recepimento della Direttiva 2013/34/UE**

Si è concluso il 24 aprile scorso il periodo utile per l'invio dei commenti alla **consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 13 aprile 2015** sul recepimento, nel nostro ordinamento nazionale, della direttiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che ha a oggetto la **redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato** e delle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Il recepimento dovrebbe avvenire **entro il 20 luglio 2015** e le nuove norme dovrebbero essere applicabili al bilancio dell'esercizio che si apre il 1° gennaio 2016 o nel corso dello stesso anno.

La direttiva citata ha mandato definitivamente in soffitta le direttive IV e VII CEE, oltre a modificare altre norme applicate in tutti gli Stati membri della UE, relative alla predisposizione dei conti annuali, anche consolidati, delle società di capitali.

In Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è fatto carico di predisporre una bozza di articolato che dovrebbe, tra le altre cose, modificare gli attuali contenuti del Libro V, Titolo V del Codice civile in materia di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali e quelli del D.Lgs. n. 127/1991, che regolano, ad oggi, la predisposizione del bilancio consolidato delle medesime società.

Lo schema di provvedimento, elaborato anche con la collaborazione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), aggiorna e modernizza il regime di informativa contabile coniugando l'esigenza di trasparenza per i soggetti interessati alla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale della società con quella di evitare eccessivi oneri amministrativi per adempiere agli obblighi di bilancio.

In tale prospettiva, lo schema pone particolare attenzione alle PMI, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dello schema di decreto clicca qui.](#)

## **8. DECRETO FLUSSI - Le nuove quote di ingresso per il 2015**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015 concernente la "*Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015*" – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015 - prevede, l'entrata in Italia per l'anno in corso, di **13.000 lavoratori stranieri** per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.

Nel decreto sono indicati nel dettaglio i Paesi di provenienza e si stabilisce che una quota di 1.500 unità sia riservata ai lavoratori non comunitari che siano entrati in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi, e per cui il datore di lavoro abbia richiesto il nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente articolo, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

**Dalle ore 8 dell' 8 maggio, sino alle ore 24 del 31 dicembre 2015**, è possibile inviare le domande di nulla osta all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale collegandosi al sito del Ministero dell'Interno.

Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella **Circolare congiunta del Ministero dell' Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2643 del 29 aprile 2015**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

## **9. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO - Nuova direttiva comunitaria per la riduzione dell'utilizzo**

Le borse di plastica in materiale leggero (quelle con uno spessore inferiore a 50 micron) rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione. Sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore, e diventano più rapidamente rifiuto; per impedire che le borse di plastica finiscano disperse nell'ambiente come, l'Unione europea cerca di ridurre il consumo attraverso la previsione di misure adeguate da attuare e attraverso informazioni da dare ai consumatori in merito alle corrette modalità di trattamento dei rifiuti.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 115/11 del 6 maggio 2015, la **Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015**, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, essa non contempla misure specifiche sull'utilizzo di tali borse. Per questo il legislatore europeo la modifica.

La nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una **riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero**.

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.

Le misure adottate dagli Stati membri includono l'adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite **entro il 31 dicembre 2019** e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite **entro il 31 dicembre 2025** o obiettivi equivalenti in peso. Così come possono includere l'adozione di strumenti atti ad assicurare che, **entro il 31 dicembre 2018**, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia.

**Dal 27 maggio 2018** gli Stati membri dovranno riferire sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La Commissione, invece, **entro il 27 maggio 2017** deve adottare un atto di esecuzione che stabilisca il disciplinare delle etichette o dei marchi.

Entro 18 mesi dopo l'adozione gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali tipi di shopper siano etichettate conformemente. Tutto questo per garantire il riconoscimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2015/720/UE clicca qui.](#)

## **10. TENDE DA SOLE - Per l'installazione non è necessario il "Permesso di costruire" - La posizione del TAR Molise**

A seguito delle modifiche apportate all'art. 6, D.P.R. n. 380/2001, prima dall'art. 5, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, (convertito dalla L. 11 settembre 2014, n. 164) sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria, l'intervento edilizio costituito dall'installazione di una struttura di supporto di una tenda solare, per quanto di una certa ampiezza, **può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione**, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.

A questa conclusione è giunto il **TAR Molise, Campobasso, con la sentenza del 4 maggio 2015, n. 181**.

La vicenda giunta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda l'istanza presentata da una società che chiedeva l'autorizzazione ad installare una tenda da sole *"che ombreggiava lo spazio esterno, oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico"*.

Il Comune, pur non avendo autorizzato l'installazione della copertura, richiedeva, comunque, alla società il pagamento del canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico facendo espresso riferimento anche al tendaggio parasole. Sennonché con opposta ordinanza il Comune intimava alla società di rimuovere entro 90 giorni la struttura reggi tenda e ripristinare lo status quo ante, in quanto, il pagamento del

canone di occupazione non avrebbe potuto sostituire il "Permesso di costruire" che sarebbe invece stato necessario, stante il vincolo paesaggistico insistente su tutto il territorio comunale.

Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al **TAR Molise, Campobasso, che con sentenza del 4 maggio 2015, n. 181** evidenzia come con riguardo alle tende parasole, in giurisprudenza possono registrarsi **tre diverse posizioni**.

Secondo **un primo orientamento**, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.

Secondo **un'opposta opinione**, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire.

Secondo, infine, una **posizione intermedia**, l'istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli **interventi di manutenzione straordinaria**, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Nella sentenza, il TAR Molise ha ritenuto di condividere quest'ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come **interventi di manutenzione straordinaria**, che trova il proprio aggancio normativo nell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i quali non è previsto la richiesta di "permesso di costruire".

Infatti, ad avviso del giudice amministrativo, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui **non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia**.

## **11. Dalla Commissione europea una nuova strategia per il mercato unico digitale**

**Sedici azioni** da realizzare entro la fine del prossimo anno, da nuove regole per il settore TLC e investimenti nella banda larga, alla revisione dell'IVA e delle regole sul diritto d'autore, la revisione della direttiva e-privacy, a un nuovo piano per l'eGovernment. E molto altro ancora.

E' questa la nuova strategia per il **mercato unico digitale** della Commissione europea, una delle principali priorità stabilite nel suo programma di lavoro.

I dati peraltro parlano chiaro e sono particolarmente impietosi proprio nei confronti del nostro Paese che si conferma uno dei paesi meno "digitalizzati" in termini di utilizzo delle possibilità che la rete offre ai consumatori: **solo il 59% dei consumatori italiani usa internet, contro il 75% di media UE**. Percentuali inferiori si registrano solo in Bulgaria, Romania e Grecia.

Le persone che non hanno mai usato internet sono il 32% in Italia contro il 18% in Europa.

Solo il 35% effettua acquisti online, poco più della metà della media europea pari al 63%; e solo il 14% si azzarda ad acquistare all'estero, ma in questo caso la media europea è solo di poco superiore (il 18%).

Molto bassa anche la quota di cui interagisce online con la pubblica amministrazione: il 18% contro una media UE del 32%.

Il piano intende gettare le basi per il futuro digitale dell'Europa e le azioni pianificate sono - sostiene la Commissione UE - interconnesse e si rafforzano reciprocamente.

Le 16 azioni chiave sono suddivise in **tre pilastri**:

- **Primo pilastro**: migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese;
- **Secondo pilastro**: creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi;
- **Terzo pilastro**: massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **12. VIGILANZA DEL MERCATO - On line il nuovo il nuovo portale di Unioncamere**

Informare le imprese sugli obblighi previsti dalla normativa per produrre e commercializzare prodotti sicuri ed etichettati correttamente, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, **vigilare sulla trasparenza del mercato**, sanzionare i comportamenti lesivi della concorrenza: queste le funzioni delle Camere di Commercio relative alla vigilanza del mercato.

La legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, affida infatti alle Camere di Commercio numerosi compiti e funzioni, tra cui quelli di vigilanza del mercato (art. 2, lett. I), che gli enti camerali svolgono con il coordinamento di Unioncamere, in stretto raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Scopo della vigilanza è, da un lato, garantire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano correttamente e, dall'altro, innalzare il livello di salute e sicurezza tutela per i consumatori.

Con l'obiettivo di fornire uno strumento di ausilio alle imprese e ai consumatori, Unioncamere ha realizzato un nuovo portale dedicato alla vigilanza del mercato.

Il portale è organizzato in **sei aree di interesse**: *prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, prodotti moda, prodotti generici e prodotti connessi all'energia*.

In ogni area l'utente può trovare la normativa di riferimento e le guide per consumatore e impresa.

Accanto a questa parte centrale, il nuovo strumento contiene anche una **sezione Guide** più generica sul tema della trasparenza del mercato e della sicurezza prodotti e una rubrica con le indicazioni per contattare gli uffici delle Camere di Commercio sul territorio.

Molto aggiornata, infine, la **sezione dedicata alle news**, che raccoglie le informazioni più recenti relative alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

### **13. COMUNE DI ROMA - Accesso nel territorio comunale dei veicoli NCC autorizzati da altri Comuni - Le severe osservazioni dell'Antitrust alle delibere della Giunta Capitolina**

Le disposizioni contenute nelle Delibere n. 379/2014 e n. 79/2015 **risultano fortemente anticoncorrenziali** laddove recependo e, in qualche misura, estendendo le previsioni restrittive contenute nell'art. 5-bis della legge n. 21/1992 ostacolano la possibilità dei titolari di autorizzazione all'esercizio di NCC rilasciate da altri Comuni di fornire i servizi di trasporto non di linea all'interno del Comune di Roma, in questo modo deprimendo l'offerta di servizi per i consumatori nel territorio comunale.

E' questa in sintesi la posizione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, nella sua adunanza del 15 aprile 2015, ha deliberato di formulare alcune osservazioni relativamente alle disposizioni della **delibera di Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014**, avente ad oggetto "*Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni*", così come modificata e integrata dalla successiva delibera di **Giunta Capitolina n. 79 del 16 marzo 2015**, avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 "Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni"*.

Non regge – secondo l'Antitrust - la giustificazione che la preventiva comunicazione di una serie di dati per ogni singolo accesso, posta a carico dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da Comuni diversi da Roma Capitale, ha la finalità di "**controllare e contrastare il fenomeno dell'abusivismo presente nel settore**".

Secondo l'Antitrust, "**per garantire un'effettiva azione di contrasto dell'abusivismo appare sufficiente una misura alternativa a quella in esame, meno restrittiva e non discriminatoria**".

L'Autorità auspica, pertanto, che il Comune di Roma ponga in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a **ripristinare corrette dinamiche concorrenziali**, a partire dalla revoca ovvero dalla modifica della deliberazione sopra citata.

LINK:

[Per scaricare il testo del bollettino n. 15/2015 clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 7 AL 13 MAGGIO 2015)**

**1) Legge 6 maggio 2015, n. 52:** Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 aprile 2015, n. 53:** Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto Legislativo 23 aprile 2015, n. 54:** Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge. (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

**4) Legge 6 maggio 2015, n. 55:** Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Interno - Decreto 25 febbraio 2015, n. 56:** Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.». (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 marzo 2015:** Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list"). (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015).

**N.B.** *All'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i seguenti Stati: **Filippine; Malaysia; Singapore.***

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 aprile 2015:** Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015).

**N.B.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, **si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 18 marzo 2015:** Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 14 aprile 2015:** Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 1° aprile 2015:** Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **UNIONE EUROPEA** **(DAL 6 AL 13 MAGGIO 2015)**

**1) Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015**, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 115/11 del 6 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015**, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 115/11 del 6 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)